

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro IV - Dei procedimenti speciali Titolo IV - Dei procedimenti relativi all'apertura delle successioni

Art. 771 Persone che hanno diritto di assistere all'inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1. il coniuge superstite;
2. gli eredi legittimi presunti;
3. l'esecutore testamentario; gli eredi istituiti e i legatari;
4. i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.